

**GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E
AMMINISTRATIVA: IMPIEGO PUBBLICO.**

CASS. CIV., SEZ. UN., 15 MAGGIO 2012, N. 7626.

Mentre le controversie aventi ad oggetto l'atto di nomina del dirigente pubblico appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie che hanno origine da vicende che conducono allo scioglimento del rapporto appartengono alla giurisdizione ordinaria.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo	- Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO Mario	- Presidente Sez. -
Dott. MASSERA Maurizio	- Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio	- Consigliere -
Dott. RORDORF Renato	- Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio	- Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore	- Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita	- Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 920/2011 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del MINISTRO pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 3000/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2012 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;
uditi gli avvocati Enrico DE GIOVANNI e Fabrizio SPAGNOLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Massimo Romano ha edito il tribunale di Roma, giudice del lavoro, con ricorso depositato il 13.12.2002.

Ha esposto d'essere stato dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze con qualifica di dirigente e, da ultimo, con incarico di direttore generale dell'Agenzia delle entrate, In forza di contratto quinquennale, stipulato il 3.8.2000, per durare dall'1.2.2001 al 31.12.2005.

In seguito alla nomina di altro direttore generale, avvenuta il 13.12.2001, nonostante avesse manifestato più volte la sua contrarietà ad accettare un diverso incarico, fra stato licenziato.

Ha chiamato in giudizio oltre al Ministero, l'Agenzia delle entrate e la Presidenza del Consiglio dei ministri e in loro confronto ha proposto più domande intese al pagamento di indennità e risarcimento dei danni.

I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno opposto un'eccezione di difetto di giurisdizione, hanno chiesto fosse chiamata in causa la persona cui, in sostituzione dell'attore, era stato conferito l'incarico, e nel merito che le domande fossero rigettate per essere la risoluzione del rapporto addebitarle unicamente alla sua decisione di assumere un incarico incompatibile con quello ricoperto, accettando la nomina a consigliere della Corte dei Conti.

2. - Il tribunale, con sentenza de 5.7.2004, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ed il difetto di legittimazione passiva alla causa della persona subentrata all'attore nell'incarico e, qualificata la domanda come diretta all'accertamento di una intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, su iniziativa del ministro, ha condannato il Ministero alle conseguenze previste dall'art. 5, p. 2, lett. a) del contratto individuale, ossia al pagamento di un'indennità pari al trattamento complessivo lordo riferito a due annualità, quantificata in Euro 702.381,38 con gli accessori, a decorrere dal 16.1.2002, data di presa di possesso della funzione di magistrato contabile da parte dell'attore.

3. - La sentenza impugnata dal Ministero e in via incidentale dall'attore è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28.12.2009.

4. - Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero contro R. M., che ha sua volta proposto ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso principale contiene quattro motivi, l'incidentale uno.

Dei motivi del ricorso principale, il secondo verte sulla questione pregiudiziale di rito di difetto di integrità del contraddittorio e il primo sulla questione di difetto di giurisdizione.

Di questi, come degli altri motivi del ricorso principale, è stata opposta l'inammissibilità, attraverso il richiamo all'art. 360 c.p.c., n. 1).

I particolari tratti del caso, che nei gradi di merito hanno richiesto di discutere su quali fossero i pertinenti principi di diritto da applicarvi, ne escludono la manifesta infondatezza, la sola conseguenza, peraltro, che, sulla base della norma richiamata, avrebbe potuto altrimenti essere affermata (S.U. 6 settembre 2010 n. 19051).

2. Il secondo motivo non è fondato.

Il Ministero ha sostenuto che l'attore, tra le diverse domande, aveva incluso quella d'essere reintegrato nel suo posto di lavoro, sicchè a contraddirvi avrebbe dovuto essere chiamata anche la persona cui l'incarico era stato conferito.

E però - come ha osservato la Corte d'appello e la considerazione svolta corrisponde all'effettivo contenuto della domanda - la richiesta dell'attore era puramente economica e del tutto inidonea, quand'anche accolta, e incidere su diritti e interessi specificamente propri del soggetto rimasto estraneo al giudizio.

Nè la pronuncia resa dal tribunale e confermata dalla Corte d'appello ha messo in discussione la legittimità di quella nomina nè è da questa nomina che ha fatto discendere conseguenze in danno del Ministero, ma dai modi con cui il Ministero era pervenuto a ritirare l'incarico all'attore.

3. Quanto alla questione di giurisdizione, riproposta con il primo motivo, il Ministero ha osservato che, come si evince alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 bis, comma 1, lett. f), ed ora dell'art. 119, comma 1, lett. d) del codice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, tra i quali rientra quello di nomina del direttore delle agenzie fiscali (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 62, comma 2).

Lo stesso regime riguarderebbe - perciò - le controversie che hanno a oggetto la revoca dei provvedimenti di nomina.

Anche questo motivo non è fondato.

La controversia su cui è intervenuta la decisione della Corte d'appello - come ambedue i giudici di merito hanno rilevato e come del resto viene sostenuto nel terzo motivo del ricorso principale - non origina da un provvedimento che, in guisa di atto contrario, abbia avuto ad oggetto l'atto di nomina e rispetto al quale avrebbe avuto ragione di essere posta la questione, se la controversia che ne fosse insorta apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo, presupposta dalla norma di rito dettata dall'art. 119, lett. d) del c.p.a..

La controversia ha tratto bensì origine da una vicenda che ha condotto allo scioglimento del rapporto e sulle cui ragioni - quali ritenute dalla Corte d'appello - vertono i residui motivi di ricorso.

Che una controversia di questo contenuto appartenga alla giurisdizione ordinaria discende pienamente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, ed al riguardo è sufficiente il richiamo ai precedenti di questa Corte (tra i quali S.U. 3 novembre 2011 n. 22733).

4. I primi due motivi del ricorso principale sono in conclusione rigettati.

5. E' opportuno rimettere alla sezione lavoro la decisione sui residui motivi del ricorso principale e sul ricorso incidentale.

A questo si provvede con separata ordinanza.

P.Q.M.

La corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il primo e secondo motivo del ricorso principale, rimette alla sezione lavoro la decisione dei residui motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012